



TRIBUNALE DI CAGLIARI

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

E

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

[REDACTED]

Presidente rel. est.

Giudice

Giudice

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **5109/2024** promosso da:

[REDACTED]ato in [REDACTED] elettivamente domiciliato in Bologna, Via Ermelio Zucconi n. n. 3/a, presso lo studio dell'Avv. Fabio Loscerbo, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Cagliari

resistente contumace

e

Pubblico Ministero

Intervenuto per legge

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Oggetto: ricorso ex artt. 35bis Dlgs 25/2008, 737 c.p.c.

Con ricorso depositato in data 05.08.2024, [REDACTED] ha tempestivamente impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari emesso in data 15.07.2024, notificatogli il 29.07.2024, con il quale era stata rigettata la sua domanda reiterata di riconoscimento della protezione internazionale per inammissibilità.

Il ricorrente ha censurato l'operato della Commissione per non avere la stessa tenuto adeguatamente conto della situazione del suo Paese d'origine, né della sua situazione personale, con particolare riferimento alle difficoltà economiche che incontrerebbe in caso di rimpatrio e alle sue condizioni di salute, nonché del percorso di integrazione intrapreso in Italia.

Su tali basi ha domandato, previo annullamento del provvedimento impugnato, di dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione speciale.

All'udienza del 13.02.2025, svoltasi in videoconferenza mediante l'applicativo "Teams", il ricorrente è stato ascoltato con l'ausilio di un interprete di lingua tunisina, e ha dichiarato:

"Confermo i dati anagrafici indicati nel ricorso." [REDACTED]

Ho lasciato [REDACTED] nel 2022 e sono arrivato in Italia nel mese di giugno del 2022.

Al tempo io vivevo in [REDACTED] con mia madre, 5 sorelle e 4 fratelli; padre vive da un'altra parte perché i miei genitori sono separati.

Io lavoravo come [REDACTED] somma qualunque lavoro trovassi. Io riuscivo a guadagnare al mese l'equivalente di [REDACTED] questo denaro non era sufficiente per vivere. [REDACTED]

Mi viene chiesto quale sia il motivo che mi abbia spinto a lasciare il mio Paese, posso dire che sono andato via a causa della mia malattia. [REDACTED] Sono stato curato in [REDACTED] ma le visite costano moltissimo ed io non potevo più sostenere quelle spese. mi davano antidolorifici, ma la situazione non migliorava perché il miglioramento era solo temporaneo. Senza le medicine non posso vivere. [REDACTED]

[REDACTED] desso sono sotto cura e prendo dei farmaci che sono diversi da quelli che mi venivano dati. [REDACTED] Io sono in cura presso l'ospedale [REDACTED] La mia malattia è riconosciuta come cronica. Le cure che io ricevo qui sono migliori di quelle ricevute in [REDACTED]

[REDACTED] È da cinque anni che ho capito di avere una malattia grave.

Con questa malattia era difficile trovare lavoro nel mio Paese perché mi faceva talmente male tutto che io non potevo lavorare e quando riuscivo a lavorare ero imbottito di antidolorifici

Adesso io qui sto lavorando con una

La mia paga [REDACTED], a volte di più.

È stato adesso prorogato il contratto sino

contratto di locazione [REDACTED] che si chiama

Dentro casa siamo in 3 persone, io ho una camera che condivido con un coinquilino

Mi viene chiesto di raccontare la mia vita qui in Italia, posso dire che al mio arrivo e sono stato

Mi viene chiesto quando io abbia lasciato il centro di accoglienza, posso dire dopo un mese per andare in un altro [REDACTED] dopo mi sono

Il primo contratto regolare mi è stato fatto nel mese [REDACTED] Ho iniziato a lavorare [REDACTED] da allora ho sempre lavorato per la stessa società dove lavoro tuttora.

Mi viene chiesto se io abbia frequentato corsi di alfabetizzazione della lingua italiana, posso dire di s

Mi viene chiesto dove io abbia imparato l'italiano, posso dire un po' studiando e poi sul luogo di lavoro e con gli amici.

Mi viene chiesto se io abbia relazioni sentimentali in Italia, posso dire di no.

Mi viene chiesto quale sia oggi il motivo per il quale non voglia rientrare nel mio Paese, posso dire che qui io sto meglio di salute. [REDACTED] problematiche che ho senza poter avere il denaro sufficiente per accedere alle cure non mi permetterebbe di vivere e di lavorare a causa dei forti dolori. Inoltre le cure qui in Italia sono nettamente migliori di quelle che ho avuto

Mi viene chiesto se nell'arco di questi anni io abbia avuto problemi con la giustizia italiana, posso dire di no.

Mi viene chiesto se voglia aggiungere altro, posso dire di no. Io invio denaro alla mia famiglia."

La causa è stata inoltre istruita mediante produzioni documentali.

Va premesso, dato il tenore del ricorso, che la presente opposizione non si atteggi come un'impugnazione tecnicamente intesa, perché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della

domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

Ciò posto, nel merito deve, innanzitutto, escludersi che il ricorrente possa beneficiare del riconoscimento dello *status* di rifugiato in base al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83 CE, come modificato dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, che ha disciplinato il riconoscimento dello status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95)¹.

A riguardo, si osserva che, interrogato sui motivi a fondamento dell'espatrio, il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Paese d'origine a causa della malattia da cui è affetto, l'artrite reumatoide, e della sua difficile situazione economica, aggravata dalle condizioni di salute. Tali circostanze, esulando dalla normativa in commento, non integrano i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Parimenti, il ricorrente non può beneficiare della misura prevista dall'art. 2, lett. g), del decreto n. 251 del 2007, il quale stabilisce che al cittadino straniero, che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, può essere riconosciuta la protezione sussidiaria quando “sussistano fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse

¹ Il citato decreto legislativo ha individuato (art. 2 lett. e) il rifugiato nel “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”. L'art. 7 del decreto n. 251 identifica, invece, gli atti di persecuzione che devono, alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

I suddetti atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (art. 7, comma secondo).

I motivi di persecuzione, elencati nell'art. 8 del d.lgs. n. 251 del 2007, sono quelli di: a) "razza", b) "religione", c) "nazionalità", d) "particolare gruppo sociale", e) "opinione".

nel Paese nel quale aveva precedentemente dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito nel presente decreto” e che non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto Paese.

Per grave danno, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. citato, deve intendersi il rischio effettivo di subire:

a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d’origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato all’interno o internazionale.

Nel caso di specie, il ricorrente in sede di udienza ha dichiarato: *“posso dire che sono andato via a causa della mia malattia, l’artrite reumatoide (...) Con questa malattia era difficile trovare lavoro nel mio Paese perché mi faceva talmente male tutto che io non potevo lavorare e quando riuscivo a lavorare ero imbottito di antidolorifici, ma sempre dolorante. Senza farmaci non posso fare nulla”*.

Al riguardo, il Collegio ritiene credibili i motivi a fondamento dell’espatrio sia con riferimento alle condizioni di salute, che trovano riscontro nella documentazione medica prodotta, sia con riferimento alle difficoltà economiche. Tuttavia, come già sopra esposto, si ritiene esclusa la possibilità che possa configurarsi un rischio di danno grave per l’incolumità del ricorrente nell’ipotesi di un eventuale rimpatrio e che dunque possa beneficiare della misura prevista dalla norma citata relativamente alle ipotesi di grave danno di cui alle lettere a) e b).

Quanto alla lett. c) dell’art. 14 d.lgs. 2007 n. 251, ovvero al rischio di essere coinvolto in un conflitto armato generalizzato, si ricorda che la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza del 30 gennaio 2014, nella causa C – 285 /12, Diakité) insegna che “si deve ammettere l’esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”.

Deve precisarsi che la stessa decisione ha chiarito che la protezione accordata dal legislatore dell’Unione con l’adozione dell’art. 15 lettera c) direttiva qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell’uomo”.

Invero il legislatore comunitario ha codificato, unicamente, “l’ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” punti 28 e 29 della sentenza sopra citata.

In ragione di quanto esposto al fine del riconoscimento della misura di protezione in discorso, non è sufficiente, l’esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che l’intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso, zona di provenienza del richiedente, sia interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno risulti concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l’incolumità fisica.

La Corte di Giustizia insegna, inoltre, che il grado di personalizzazione del rischio deve essere tanto meno elevato quanto più alto è il grado di violenza indiscriminata; viceversa, tanto meno il grado di violenza è elevato, tanto più dovrà sussistere una più alta esposizione ad un rischio individuale in ragione di elementi peculiari della condizione personale del ricorrente.

Ritiene il Collegio che non possa essere riconosciuta al richiedente neanche la predetta forma di tutela.

Invero, dalla consultazione delle fonti internazionali relative alla Tunisia emerge quanto segue.

TUNISIA ANALISI DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Secondo la costituzione del 2022, la Tunisia è una repubblica presidenziale con un parlamento bicamerale. Tuttavia, la maggior parte dei poteri sono concentrati nella presidenza².

Situata in nord Africa, la Tunisia è circondata a nordest dal mar Mediterraneo, mentre confina a sud est con la Libia, e a ovest con l’Algeria. La repubblica tunisina è organizzata amministrativamente in 24 governatorati o *wilāyāt* (provinces; singolare *wilāyah*): Beja (Bajah), Ben Arous (Bin 'Arus), Bizerte (Banzart), Gabes (Qabis), Gafsa (Qafsa), Jendouba (Jundubah), Kairouan (Al Qayrawan), Kasserine (Al Qasrayn), Kebili (Qibili), Kef (Al Kaf), L’Ariana (Aryanah), Mahdia (Al Mahdiyah), Manouba (Manubah), Medenine (Madanin), Monastir (Al Munastir), Nabeul (Nabul), Sfax (Safaqis), Sidi Bouzid (Sidi Bu Zayd), Siliana (Silyanah), Sousse (Susah), Tataouine (Tatawin), Tozeur (Tawzar), Tunis, Zaghouan (Zaghwan) . La capitale è Tunisi³.

La maggior parte della popolazione risiede nella parte centro-settentrionale del Paese, mentre la parte sud rimane per gran parte sottopopolata o disabitata⁴. Oltre due milioni di persone vivono nella capitale Tunisi. Il tasso di urbanizzazione stimato era del 69,6% nel 2020. Il 40% della superficie del Paese è occupata dal deserto. Il clima, a Nord, è temperato con inverni miti ed estati calde e secche. A sud è desertico.⁵

² US DOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html>

³ CIA, The World Factbook, Tunisia – Administrative divisions, 1 Agosto 2025, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/> ; Britannica, Tunisia, Local Government, 1 Agosto 2025, <https://www.britannica.com/place/Tunisia/Government-and-society> ;

⁴ CIA, The World Factbook, Tunisia, 1 Agosto 2025, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/>

⁵ CIA, The World Factbook, Tunisia, 1 Agosto 2025, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/>

Il tasso di disoccupazione è leggermente aumentato al 16% nel terzo trimestre del 2024 (dal 15,8% del 2023)⁶. Nel 2023 si stimava che tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni tale cifra saliva al 37,3% (2021)⁷. Secondo stime del 2023, il tasso di alfabetizzazione è dell'86,2% (92,7% per gli uomini e 80,1% per le donne).⁸

Situazione della sicurezza nel Paese

Il portale RULAC non inserisce la Tunisia tra i Paesi coinvolti in conflitti armati internazionali né tra i Paesi coinvolti in conflitti armati non internazionali.⁹

ACLED non riporta la Tunisia tra i Paesi dove, al dicembre 2024 è presente un conflitto¹⁰; neppure è presente nella Watchlist di ACLED per il 2025¹¹.

Infine, il Rapporto Globale 2025 sullo Sfollamento Interno dell'IDMC, non evidenzia sfollamenti a causa di conflitto e violenza che hanno interessato la Tunisia nel 2024¹². Nello stesso senso, sia il Rapporto Globale 2024 che quello 2023 e 2022 dell'IDMC non evidenziano la presenza in Tunisia nel 2023¹³, 2022¹⁴ e nel 2021¹⁵ rispettivamente di sfollamenti associati con conflitto e violenza.

La Tunisia ha registrato costantemente alcuni dei più alti livelli di manifestazioni in Africa rilevando un aumento significativo degli eventi di protesta pacifica in tutto il Paese a partire dall'aprile 2020 anno in cui i manifestanti chiedevano sempre più spesso al governo di adottare misure chiare, come l'offerta di opportunità di lavoro e di assistenza finanziaria, nonché di sussidi pubblici, per affrontare la crisi economica che si è abbattuta sulle comunità a basso reddito e il loro accesso ai servizi e ai beni di base¹⁶. Secondo il Forum tunisino per i diritti economici e sociali (FTDES), nel 2024 si sono verificate 2.639 proteste localizzate, in particolare in relazione all'accesso al cibo, all'istruzione, al lavoro e alle risorse naturali¹⁷. Manifestazioni di protesta contro il governo sono continue negli anni anche in risposta alla repressione politica attuata da quest'ultimo¹⁸.

⁶ World Bank, Tunisia – Overview, 25 Aprile 2025, <https://www.worldbank.org/en/country/tunisia/overview> ;

⁷ World Bank: Unemployment, Tunisia, 21 febbraio 2023, <https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=TN>

⁸ CIA, The World Factbook, Tunisia - Literacy, 1 Agosto 2025, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/#people-and-society> ;

⁹ Rule of Law in Armed Conflicts, Countries, <https://www.rulac.org/browse/countries> (data ultimo accesso 31.07.2025)

¹⁰ ACLED, Conflict Index, December 2024, <https://acleddata.com/conflict-index/> accesso del 31.07.2025;

¹¹ ACLED, Conflict Watchlist 2025, <https://acleddata.com/conflict-watchlist-2025/>, accesso del 31.07.2025;

¹² IDMC, 2025 Global Report on Internal Displacement, Grid-2025, <https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2025/>, accesso del 31.07.2025;

¹³ IDMC, 2024 Global Report on Internal Displacement, Grid-2024, <https://www.internal-displacement.org/publications/2024-global-report-on-internal-displacement-grid/>, p.124, accesso del 31.07.2025; Il Rapporto evidenzia, per contro, che si sono registrati nel 2023 in Tunisia 2.600 sfollamenti dovuti a disastri naturali.

¹⁴ IDMC, 2023 Global Report on Internal Displacement, Grid-2023, <https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2023/>, accesso del 31.07.2025, p.140;

¹⁵ IDMC, 2022 Global Report on Internal Displacement, Grid-2022, https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC_GRID_2022_LR.pdf, p.164, accesso del 31.07.2025;

¹⁶ ACLED - Armed Conflict Location & Event Data Project, Demonstrations Spike in Tunisia Despite COVID-19 Pandemic, 29 giugno 2020, <https://acleddata.com/2020/06/29/demonstrations-spike-in-tunisia-despite-covid-19-pandemic/>; Amnesty International: "We are only asking for our rights and dignity": Obsruction charges used to punish peaceful assembly [MDE 30/9372/2025], June 2025 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2126322/MDE3093722025ENGLISH.pdf>

¹⁷ Tunisian Forum for Economic and Social Rights (FTDES), Tunisian Social Observatory Digital Report – November 2024, 2 December 2024, <https://alforum.org/en/tunisian-social-observatory-digital-report-november-2024/>

¹⁸ HRW, Report 2024 - Tunisia, 11 gennaio 2024, <https://www.ecoi.net/en/document/2103188.html> ; International Crisis Group, Crisis Watch – Tunisia, May 2025, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B0%5D=97&created=&page=0> ; Amnesty International: "We are only asking for our rights and dignity": Obsruction charges used to punish peaceful assembly [MDE 30/9372/2025], June 2025 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2126322/MDE3093722025ENGLISH.pdf>

I dati ACLED confermano che la principale fonte di instabilità in Tunisia è stata rappresentata dall'incremento delle proteste, scatenate nel 2020 dalla crisi economica e sanitaria e poi, negli anni successivi anche dal dissenso provocato dalla svolta politica di Saïed.

Tuttavia, tali proteste, seppur numerose, sono classificate da ACLED nella stragrande maggioranza come manifestazioni pacifiche: infatti da gennaio 2022 a dicembre 2024 sono stati registrati 1.985 eventi come proteste di cui 1.942 sono stati classificati da ACLED quali proteste pacifiche, 42 come proteste con intervento, 1 come protesta caratterizzata da uso eccessivo della forza¹⁹.

Mentre, nello stesso periodo, in Tunisia si sono verificati solo 63 eventi legati alla sicurezza [classificati come violenza politica]²⁰, che hanno causato nel complesso 13 vittime.²¹

Inoltre, è necessario evidenziare come negli ultimi anni il tasso di attacchi terroristici in Tunisia sia diminuito²², a fronte di un notevole miglioramento delle capacità delle forze di sicurezza del paese²³.

Il periodo successivo alla Rivoluzione dei Gelsomini del 2011 in Tunisia è stato caratterizzato da un'espansione dell'attività terroristica²⁴, sia sotto forma di insurrezione guidata da *al-Qaeda* che da gruppi legati allo Stato Islamico nelle province montuose del nord-ovest, come la provincia di Kasserine²⁵. Inoltre, una serie di attacchi terroristici ha colpito i principali centri urbani del paese, tra cui l'attacco alla spiaggia di Sousse nel 2015, in cui sono morti 38 turisti²⁶.

¹⁸ International Crisis Group, Crisis Watch – Tunisia, July 2025, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B0%5D=97&created=&page=0> ; Reuters, Tunisians protest against President Saïed, call country an 'open-air prison', 26 July 2025, <https://www.reuters.com/business/media-telecom/tunisians-protest-against-president-saied-call-country-an-open-air-prison-2025-07-25/> ; DW, Tunisians call for the fall of 'authoritarian regime', 26 July 2025, <https://www.dw.com/en/tunisians-call-for-the-fall-of-authoritarian-regime/a-73420151> ; Al Jazeera, Tunisia an 'open-air prison', say protesters at anti-President Saïed march, 26 July 2025, <https://www.aljazeera.com/news/2025/7/26/tunisia-an-open-air-prison-say-protesters-at-anti-president-saied-march>

¹⁹ ACLED, Aggregated Data Africa, Tunisia, Political violence, 2025, ultimo aggiornamento 9 agosto 2025, <https://acleddata.com/aggregated/aggregated-data-africa>.

²⁰ Si veda in calce la definizione della categoria "Political Violence" utilizzata da Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) ;

²¹ ACLED, Aggregated Data Africa, Tunisia, Political violence, 2025, ultimo aggiornamento 9 agosto 2025, <https://acleddata.com/aggregated/aggregated-data-africa>.

²²Crisis 24, Tunisia Country Report, aggiornato al 29 dicembre 2022, <https://web.archive.org/web/20220420020335/https://crisis24.garda.com/insights-intelligence/intelligence/country-reports/tunisia>

²³ US DOS - US Department of State, Country report on terrorism 2021, <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/02/Country Reports 2021 Complete MASTER.no maps-011323-Accessible.pdf>; **US DOS - US Department of State: Country Report on Terrorism 2023 - Chapter 1 - Tunisia, 12 December 2024** <https://www.ecoi.net/en/document/2119012.html> ; **US DOS - US Department of State: Country Report on Terrorism 2022 - Chapter 1 - Tunisia, 30 November 2023**, <https://www.ecoi.net/en/document/2101612.html>

²⁴ Un mese dopo la rivoluzione tunisina del 2011, un'amnistia portò al rilascio di 1.200 estremisti islamici, 300 dei quali avevano combattuto in insurrezioni jihadiste all'estero in paesi come Iraq, Afghanistan, Yemen e Somalia. Uno degli uomini liberati, Abu Ayyad al-Tunisi, fondò successivamente *Ansar al-Sharia* Tunisia (AST), a cui fu consentito di prendere il controllo di centinaia di moschee, di fomentare un attacco mortale all'ambasciata statunitense a Tunisi e di assassinare due importanti politici laici nel 2013, prima che il governo decidesse di designarla come organizzazione terroristica e di metterla al bando. Tuttavia, una volta che l'AST aveva accumulato migliaia di seguaci, alcuni si unirono a gruppi militanti nella Tunisia nordoccidentale o in Libia (Jamestown Foundation, Tunisia's Tense Political Situation and Consequences for Counterterrorism, in *Terrorism Monitor* Volume: 19 Issue: 16, 13 agosto 2021, <https://jamestown.org/program/tunisias-tense-political-situation-and-consequences-for-counterterrorism/> ;

²⁵ Jamestown Foundation, Tunisia's Tense Political Situation and Consequences for Counterterrorism, in *Terrorism Monitor* Volume: 19 Issue: 16, 13 agosto 2021, <https://jamestown.org/program/tunisias-tense-political-situation-and-consequences-for-counterterrorism/> ;

²⁶ Jamestown Foundation, Tunisia's Tense Political Situation and Consequences for Counterterrorism, in *Terrorism Monitor* Volume: 19 Issue: 16, 13 agosto 2021, <https://jamestown.org/program/tunisias-tense-political-situation-and-consequences-for-counterterrorism/> ; BBC, Tunisia profile – Timeline, 1 Nov 2017, <https://www.bbc.com/news/world-africa-14107720> ; BBC, 'I don't know how I'm here': Survivors recall Tunisia terror attacks, 26 June 2025, <https://www.bbc.com/news/articles/cev0j1m0d4mo> ; Al Jazeera, Dozens sentenced over deadly 2015 Tunisia attacks, 9 February 2019, <https://www.aljazeera.com/news/2019/2/9/dozens-sentenced-over-deadly-2015-tunisia-attacks> ;

La Tunisia ha infatti subito tre gravi attacchi nel 2015, di cui due contro i turisti, uno in un museo di Tunisi²⁷ e il secondo su una spiaggia di Sousse. Il terzo ha preso di mira le guardie presidenziali nella capitale²⁸. Tutti e tre gli attacchi sono stati rivendicati dallo Stato Islamico²⁹.

Secondo quanto evidenziato dalla Jamestown Foundation questa crescita del terrorismo era stata il risultato di una combinazione di instabilità nella vicina Libia e dell'incapacità del governo di coalizione dominato da *Ennahda* del 2011-2014 di prendere sul serio la minaccia di *Ansar al-Sharia* in Tunisia (AST), legato ad al-Qaeda³⁰.

Dal 2015, le forze di sicurezza tunisine hanno apportato numerosi miglioramenti alla sicurezza del paese³¹ e la Tunisia è sotto lo stato di emergenza³²

L'ONG Freedom House, citando un articolo del giornale *Asharq Al-Awsat*³³, riferisce che a gennaio 2024 lo stato di emergenza nazionale è stato esteso di 11 mesi, sino a dicembre 2024. Ciò garantisce alle agenzie governative la capacità di accedere ai dispositivi elettronici senza un permesso del tribunale.³⁴ Lo stato di emergenza è stato esteso sino alla fine del 2025, in forza del decreto n. 74 del 29 gennaio 2025³⁵.

Secondo il Report “Global Terrorism Index” riferito all’anno 2024, la Tunisia è stata classificata 36° su 71 nazioni con un punteggio di rischio³⁶ superiore allo 0, su un totale complessivo di 163 nazioni considerate, con una valutazione finale dell’impatto del terrorismo pari a 4/10, equivalente ad un basso impatto di terrorismo³⁷.

²⁷ Il 18 marzo 2015, due uomini armati hanno attaccato il Museo del Bardo, adiacente al parlamento tunisino, uccidendo 21 turisti stranieri e un agente di sicurezza tunisino (HRW, World Report 2016 (Events of 2015) Tunisia, 2016, <https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/tunisia> ;

²⁸ L’attacco il 24 novembre 2015 ad un autobus a Tunisi ha causato la morte di 12 guardie presidenziali e il ferimento di altre 20 persone, tra cui quattro civili; l’attacco è stato rivendicato dal gruppo estremista Stato Islamico o ISIS (Human Rights Watch, Tunisia: Deadly Attack on Presidential Guards, 25 November 2015, <https://www.hrw.org/news/2015/11/25/tunisia-deadly-attack-presidential-guards>) ;

²⁹ Voice of Africa-VOA, Tunisia Police Kill 3 Islamist Militants, 4 May 2019, <https://www.voanews.com/a/tunisia-police-kill-3-islamist-militants/4904317.html> ; ; France24, Tunisia says three militants killed after fatal stabbing of officer in Sousse, 06.09.2020, <https://www.france24.com/en/20200906-tunisia-says-three-militants-killed-after-fatal-stabbing-of-officer-in-sousse> ;

³⁰ Jamestown Foundation, Tunisia’s Tense Political Situation and Consequences for Counterterrorism, in *Terrorism Monitor* Volume: 19 Issue: 16, 13 agosto 2021, <https://jamestown.org/program/tunisia-s-tense-political-situation-and-consequences-for-counterterrorism/> ;

³¹ Jamestown Foundation, Tunisia’s Tense Political Situation and Consequences for Counterterrorism, in *Terrorism Monitor* Volume: 19 Issue: 16, 13 agosto 2021, <https://jamestown.org/program/tunisia-s-tense-political-situation-and-consequences-for-counterterrorism/> ; si veda anche: Africa Center for Security Studies, Tunisia Evolving Counterterrorism Strategy, 16 July 2021, <https://africacenter.org/spotlight/tunisia-evolving-counterterrorism-strategy/> ; US Department of State, Country Report on Terrorism 2020: Tunisia, 16 December 2021, <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2020/tunisia/>);

³² US DOS - US Department of State: Country Report on Terrorism 2023 - Chapter 1 - Tunisia, 12 December 2024 <https://www.ecoi.net/en/document/2119012.html>

³³ Asharq Al-Awsat, Tunisia Extends State of Emergency until Dec. 31, 30 January 2024, [https://english.aawsat.com/arab-world/4823346-tunisia-extends-state-emergency-until-dec-\)](https://english.aawsat.com/arab-world/4823346-tunisia-extends-state-emergency-until-dec-)

³⁴ Freedom House, Key Developments, June 1, 2023 – May 31, 2024, senza data, https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom-net/2024#footnote2_NWpL6pbcq64BnvsZkdge-HxkOHpVS8zLQ-Yphw4igX4_xMuiRd1Gbdyz (ultimo accesso 31.07.2025)

³⁵ Agenzia Nova, Tunisia: State of emergency extended through 2025 due to terrorism risks, January 31, 2025, <https://www.agenzianova.com/en/news/Tunisia-extends-state-of-emergency-through-2025-over-terrorism-risks/> (ultimo accesso 31.07.2025)

³⁶ Per il punteggio di rischio ed il suo calcolo, V. Institute for Economics & Peace (IEP), Global Terrorism Index 2024, p. 78, <https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2024/02/GTI-2024-web-290224.pdf> (ultimo accesso: 31.07.2025)

³⁷ Institute for Economics & Peace (IEP), Global Terrorism Index 2024, p. 8, <https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2024/02/GTI-2024-web-290224.pdf> (ultimo accesso: 31.07.2025)

L'antiterrorismo e la sicurezza delle frontiere hanno continuato a essere una priorità del governo tunisino negli anni 2021- 2023³⁸.

I gruppi che operano sul territorio sono i seguenti: Ansar al-Sharia, Stato islamico dell'Iraq e Ash-Sham (ISIS) e Al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM).³⁹

L'addestramento e l'assistenza alla sicurezza da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea hanno permesso all'esercito di migliorare le capacità antiterrorismo⁴⁰ all'interno dell'apparato militare e di *intelligence* e garantire un più efficace controllo del confine tunisino con la Libia nel sud-est e con l'Algeria, nel sud-ovest del paese (puntellando il confine tunisino con la Libia con oltre 200 chilometri di barriere di sabbia, fosse d'acqua e droni di sorveglianza statunitensi). Ciò ha consentito alle autorità tunisine di ridurre significativamente il numero di incidenti legati all'attività terroristica nel paese⁴¹.

Sebbene le operazioni antiterrorismo nella provincia di Kasserine siano proseguiti per tutto il 2021, alcun significativo incidente terroristico si è verificato nei maggiori centri urbani dall'attacco con un coltello a una pattuglia della Guardia nazionale a Sousse nel settembre 2020⁴².

In un articolo della Jamestown Foundation del 2021 si evidenzia che "il successo della Tunisia nella lotta al terrorismo (2015-2021) è avvenuto anche a costo di pesanti tattiche repressive. Lo stato di emergenza tunisino, che nel 2021 era in vigore da sei anni, "ha permesso alle forze di sicurezza di effettuare incursioni e di imporre di fatto divieti di viaggio ai sospettati senza autorizzazione giudiziaria. Inoltre, le organizzazioni per i diritti umani hanno accusato le autorità di tortura e maltrattamenti nei confronti dei detenuti nelle carceri e nei centri di detenzione"⁴³.

Situazione Sicurezza 2024

La repressione del dissenso e della libertà di espressione è continuata nel 2024 e i manifestanti sono scesi in piazza in diverse occasioni⁴⁴; tra le altre, centinaia di persone il 14 gennaio 2024 hanno manifestato a Tunisi per celebrare l'anniversario della rivolta del 2011 che portò alla destituzione dell'allora presidente Zine El Abidine Ben Ali e per chiedere il rilascio dei leader dell'opposizione incarcerati⁴⁵.

³⁸ US DOS – US Department of State: Country Report on Terrorism 2021 - Chapter 5 - Al-Qa'ida (AQ), 27 February 2023 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/02/Country_Reports_2021_Complete_MASTER.no_maps-011323-Accessible.pdf

³⁹ CIA, The World Factbook, Tunisia, 20 August 2025, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia>

⁴⁰ Nel 2015 la Tunisia ha creato la Commissione Nazionale per la Lotta al Terrorismo (CNLCT), che l'anno successivo ha sviluppato una strategia antiterrorismo globale basata sul modello europeo di prevenzione, protezione, persecuzione e risposta agli attentati (vedasi: US Department of State, Country Report on Terrorism 2019: Tunisia, published in 2020, <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/tunisia/> ;

⁴¹ Africa Center for Security Studies, Tunisia Evolving Counterterrorism Strategy, 16 July 2021, <https://africacenter.org/spotlight/tunisia-evolving-counterterrorism-strategy/> ; Jamestown Foundation, Tunisia's Tense Political Situation and Consequences for Counterterrorism, in *Terrorism Monitor* Volume: 19 Issue: 16, 13 agosto 2021, <https://jamestown.org/program/tunisia-s-tense-political-situation-and-consequences-for-counterterrorism/> ;

⁴² Jamestown Foundation, Tunisia's Tense Political Situation and Consequences for Counterterrorism, in *Terrorism Monitor* Volume: 19 Issue: 16, 13 agosto 2021, <https://jamestown.org/program/tunisia-s-tense-political-situation-and-consequences-for-counterterrorism/> ; France24, Tunisia says three militants killed after fatal stabbing of officer in Sousse, 06.09.2020, <https://www.france24.com/en/20200906-tunisia-says-three-militants-killed-after-fatal-stabbing-of-officer-in-sousse> ;

⁴³ Jamestown Foundation, Tunisia's Tense Political Situation and Consequences for Counterterrorism, in *Terrorism Monitor* Volume: 19 Issue: 16, 13 agosto 2021, <https://jamestown.org/program/tunisia-s-tense-political-situation-and-consequences-for-counterterrorism/> ;

⁴⁴ ICG, Crisis Watch-Tunisia, January and February 2024, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B0%5D=97&created=&page=0>, accesso del 15.7.2024; The Guardian, 23 February 2023, <https://www.theguardian.com/global-development/2023/feb/23/tunisia-president-kais-saiyed-calls-for-halt-to-sub-saharan-immigration-amid-crackdown-on-opposition>;

⁴⁵ ICG, Crisis Watch-Tunisia, January and February 2024, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B0%5D=97&created=&page=0>; Arab News, Tunisians protest on Arab Spring Uprising anniversary, 14.1.2024, <https://www.arabnews.com/node/2441666/middle-east> ;

Il 2 marzo 2024 quasi 2.000 persone hanno manifestato nella capitale Tunisi per protestare contro il deterioramento delle condizioni di vita sociali ed economiche, in una dimostrazione di forza organizzata dal Sindacato generale tunisino del lavoro (UGTT)⁴⁶.

Nell'aggiornamento di maggio 2024 *International Crisis Group* riporta che, a maggio 2024, la repressione della società civile ha scatenato proteste e accentuato le tensioni politiche. L'ondata di arresti e attacchi contro attivisti, giornalisti e avvocati – tra cui diversi critici del regime – ha evidenziato la deriva autoritaria del governo⁴⁷. In fine, in occasione delle elezioni del 4 ottobre 2024, circa 500 persone hanno manifestato contro la manipolazione elettorale del regime nella capitale Tunisi⁴⁸.

Tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 ACLED ha registrato in Tunisia, 23 eventi legati alla sicurezza [classificati come violenza politica]⁴⁹ (di cui 14 scontri/rivolte, 6 esplosione/violenza remota, 3 battaglie) che hanno causato 3 vittime di cui 1 vittima correlata a proteste, 1 vittima correlata a esplosione/violenza remota e 1 vittima correlata a battaglie.⁵⁰

Situazione sicurezza 2025

La sera del 24 gennaio, una persona si è data fuoco e ha attaccato dei membri delle forze di sicurezza che stazionavano vicino alla Grande Sinagoga di Tunisi, su Rue Lafayette. L'operazione è terminata con la morte dell'uomo e il ferimento di un secondo poliziotto che poi aprì il fuoco per proteggere il suo collega, che era rimasto ferito per le bruciature e portato in ospedale. Il Ministro dell'Interno a Tunisi non ha Parlato di un attacco terroristico, ma piuttosto di un “incidente”, affermando che la persona che si era data fuoco era un tunisino con problemi di salute mentale⁵¹.

Con riferimento alle proteste politiche si rileva che il 1° maggio 2025 migliaia di persone hanno protestato nella capitale Tunisi per chiedere il rilascio di esponenti politici incarcerati, accusando il presidente Saïed di usare la magistratura e la polizia per reprimere il dissenso⁵². La polizia antisommossa è intervenuta in gran numero per prevenire scontri, mentre i sostenitori di Saïed hanno tenuto una contro-manifestazione sullo stesso viale, evidenziando una polarizzazione radicata⁵³.

Nel quarto anniversario della presa di potere di Saïed, il 25 luglio 2025 centinaia di persone hanno marciato nella capitale Tunisi per denunciare il suo governo “autoritario” dal 2021, descrivendo il Paese come una

⁴⁶ International Crisis Group, Crisis Watch, Monthly Update March 2024, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/may-trends-and-june-alerts-2024#tunisia> ; France 24, Thousands protest Tunisia's falling living standards, 2.3.2024, [url](#) ; Arab News, Thousands protest Tunisia economic woes, 2.3.2024, <https://www.arabnews.com/node/2470101/middle-east>;

⁴⁷ International Crisis Group, Crisis Watch, Monthly Update May 2024, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/may-trends-and-june-alerts-2024#tunisia>;

⁴⁸ ICG, Crisis Watch – Tunisia, October 2024, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5D=97&created=0> ;

⁴⁹ Si veda in calce la definizione della categoria “Political Violence” utilizzata da Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) ;

⁵⁰ ACLED, Aggregated Data Africa, Tunisia, Political violence, 2025, ultimo aggiornamento 9 agosto 2025, <https://acleddata.com/aggregated/aggregated-data-africa>

⁵¹ Agenzia Nova, Tunisia: State of emergency extended through 2025 due to terrorism risks, January 31, 2025, <https://www.agenzianova.com/en/news/Tunisia-extends-state-of-emergency-through-2025-over-terrorism-risks/> (ultimo accesso 31.07.2025)

⁵² Jeune Afrique, En Tunisie, à l'occasion de la fête du Travail, des centaines de manifestants réclament la libération d'opposants politiques, 2 may 2025, <https://www.jeuneafrique.com/1684702/politique/en-tunisie-a-loccasion-de-la-fete-du-travail-des-centaines-de-manifestants-reclament-la-liberation-dopposants-politiques/> ; Al Monitor, Tunisia protesters demand freedom for jailed opposition, 1 may 2025, <https://www.al-monitor.com/originals/2025/05/tunisia-protesters-demand-freedom-jailed-opposition> ; RadioFrance, En Tunisie, nouvelle manifestation contre la dérive autoritaire du président Saïed, 2 mai 2025, [https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-revue-de-presse-internationale-emission-du-vendredi-02-mai-2025-2441274](https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-revue-de-presse-internationale/la-revue-de-presse-internationale-emission-du-vendredi-02-mai-2025-2441274) ; International Crisis Group, Crisis Watch – Tunisia, May 2025, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B0%5D=97&created=&page=0> ;

⁵³ International Crisis Group, Crisis Watch – Tunisia, May 2025, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B0%5D=97&created=&page=0> ;

“prigione a cielo aperto”; i manifestanti hanno anche chiesto il rilascio dei leader dell’opposizione incarcerati.⁵⁴

Tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025 ACLED ha registrato in Tunisia, 14 eventi legati alla sicurezza [classificati come violenza politica]⁵⁵ che hanno causato 2 vittime correlate a esplosione/violenza remota.⁵⁶

Alla luce delle fonti sopra indicate, la situazione generale della zona di origine del ricorrente non può ritenersi inquadrabile nell’ipotesi di cui all’art. 14 lett. c) cit. come sopra precisata: non sono state indicate personalizzate condizioni di rischio.

Non può conclusivamente essere riconosciuta la protezione sussidiaria sotto nessun profilo.

A diverse conclusioni deve giungersi per quanto concerne la protezione complementare.

Il Collegio ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. n. 20 del 2023.

L’art. 7, co. 1, del D.L. 20/2023 ha modificato l’art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998 sopprimendo il terzo e il quarto periodo, sicché, nella formulazione applicabile al caso di specie, quest’ultima disposizione recita: “*1.1. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani*”.

Benché, nella sua formulazione attuale, la previsione dell’art. 19, co. 1.1, non specifichi più “*l’autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell’art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro [...]*” (Cass., sez. I, n. 8400/2023), essa nondimeno richiama espressamente gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano il cui rispetto è fatto salvo dall’art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione successiva al D.L. 130/2020 che il D.L. 20/2023 ha lasciato inalterata. Nelle parole della Suprema Corte, “[c]on la reintroduzione, nell’art. 5 T.U.I della clausola di salvaguardia del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato il D.L. n. 130 del 2020 ha rinforzato l’attuazione del diritto costituzionale di asilo di cui all’art. 10 Cost., comma 3; posto che gli obblighi costituzionali o internazionali gravanti sullo Stato sono ovviamente cogenti a

⁵⁴ International Crisis Group, Crisis Watch – Tunisia, July 2025,,

<https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B0%5D=97&created=&page=0> ;

⁵⁵ Si veda in calce la definizione della categoria “Political Violence” utilizzata da Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) ;

⁵⁶ ACLED, Aggregated Data Africa, Tunisia, Political violence, 2025, ultimo aggiornamento 15 novembre 2025, <https://acleddata.com/aggregated/aggregated-data-africa>

prescindere dal loro richiamo nel decreto legge de quo, a tale richiamo non può attribuirsi altro senso, se non lo si voglia degradare a mero orpello retorico, che quello di segnalare la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal D.L. n. 113 del 2018 e incrementate dallo stesso D.L. n. 130 del 2020; vale a dire che il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali” (Cass., sez. I, n. 8400/2023, par. 3.2). Sempre con riferimento alla versione dell’art. 19, co. 1.1 introdotta dal D.L. 130/2020, la Cassazione aggiungeva che “[l]a riforma non inserisce nella compagine dei diritti fondamentali diritti nuovi la cui tutela fosse prima fosse preclusa, ma indica le modalità con cui -ai fini dell’attuazione del divieto di respingimento- il diritto alla vita privata e familiare deve essere valutato da chi è chiamato ad applicare la norma e con quali altri diritti ed interessi può essere bilanciato, e ciò fermo restando la rilevanza degli altri diritti compresi nel catalogo aperto di cui all’art. 2 Cost. quali, a titolo esemplificativo, il diritto alla salute, alla libertà personale, alla autodeterminazione, a non subire trattamenti inumani e degradanti” (ibidem). Pare evidente, a questo punto, constatare che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall’art. 19, co. 1.1, tramite rinvio all’art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, attribuisce **autonomia e diretta rilevanza** nell’attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, che di certo a quel catalogo appartiene per effetto dell’art. 2 Cost. e, per il tramite dell’art. 117, co. 1 Cost., dell’art. 8 CEDU.

Quanto ai parametri che dovrebbero guidare la valutazione del giudice, il fatto che essi non siano più indicati dal testo dell’art. 19, co. 1.1 non impedisce che questi assumano rilevanza anche nel mutato contesto normativo successivo al D.L. 20/2023. Indici quali la natura e l’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine, figurano infatti abbondantemente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo quali parametri di valutazione della proporzionalità della misura di espulsione statale alla luce del diritto alla tutela della vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU. È ben noto, infatti, che “[s]olo la Corte EDU è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e alle sue indicazioni le autorità nazionali si devono attenere” (Cass., sez. I, n. 8400/2023, par. 3.3).

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, il ricorrente è giunto in Italia [REDACTED] dove ha formalizzato la seconda istanza per il riconoscimento della protezione internazionale in [REDACTED]

Con riferimento all'integrazione dal punto di vista lavorativo, il ricorrente in udienza ha dichiarato:

"Adesso io qui sto lavorando con una società [REDACTED] come carrozziere [REDACTED]

La mia paga [REDACTED] circa, a volte di più.

È stato adesso prorogato il contratto sino a gennaio [REDACTED]

Al riguardo è stata prodotta la seguente documentazione: contratto di lavoro a tempo determinato

[REDACTED] con la qualifica di operaio [REDACTED] con sede legale in [REDACTED]

[REDACTED] buste paga da febbraio a dicembre [REDACTED] a gennaio a dicembre [REDACTED] comunicazione

Unilav [REDACTED] relativa al contratto a tempo determinato [REDACTED] al [REDACTED]

[REDACTED] buste paga da febbraio a [REDACTED] comunicazione [REDACTED] relativa

alla trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del contratto presso [REDACTED]

[REDACTED] in sede legale [REDACTED] relativa comunicazione Unilav da [REDACTED] buste paga di agosto,

settembre, ottobre e novembre [REDACTED] percorso del lavoratore rilasciato in data [REDACTED] dal

Centro per l'impiego di [REDACTED] tratto conto bancario [REDACTED] estratto conto Inps del

Con riferimento alla situazione abitativa, il ricorrente ha dichiarato: "Io vivo a [REDACTED]

[REDACTED] contratto di locazione è a nome di un coinquilino che [REDACTED]

[REDACTED] che poi è la stessa persona che mi ha dato la casa. [REDACTED] entro casa siamo in 3 persone,

io ho una camera che condivido con un coinquilino. [REDACTED] come contributo per il

canone." (v. dichiarazione di ospitalità in favore del ricorrente rilasciata il [REDACTED],

certificato di residenza rilasciato da [REDACTED])

Per quanto attiene alla conoscenza della lingua, si dà atto che durante l'udienza il ricorrente ha interloquito con l'aiuto dell'interprete non sempre necessario e ha dichiarato di aver imparato l'italiano in parte studente e in parte sul luogo di lavoro e con gli amici; ha inoltre allegato il certificato di iscrizione ai corsi di lingua italiana [REDACTED]

Tutto ciò considerato, tenuto conto dei documentati problemi di salute, in ragione dell'avviato percorso di inserimento nel tessuto socio lavorativo del Paese ospitante, nonché della difficile situazione economica in cui verserebbe nel suo Paese d'origine, appare evidente che un eventuale rimpatrio risulterebbe altamente lesivo dei diritti di rispetto e dignità della persona e della vita privata e familiare, diritti tutelati dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e, nella disciplina interna, dagli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificati dal D.L. 130 del 2020.

Non sono poi indicate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.

Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.

Pertanto, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal D.L. n. 130/2020, nella versione successiva al D.L. n. 20 del 2023, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

Quanto alle spese del giudizio, avuto riguardo al fatto che l'Amministrazione non ha in alcun modo contrastato le pretese del ricorrente restando contumace, le spese medesime possano essere integralmente compensate fra le parti

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

Definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, disattesa o ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, in parziale accoglimento del ricorso:

- dichiara che [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., nella versione successiva al D.L. n. 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 50 del 2023, e comma 1.2 del D. Lgs. n. 286/1998, e dell'art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008;

dispone

- la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente, a cura della ricorrente, per il rilascio del permesso di soggiorno.
- Spese compensate

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cagliari, in data 23.12.2025 nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di protezione internazionale, immigrazione e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.

Il Presidente rel. est.
[REDACTED]

